Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 agosto 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1955, n. 644.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità, con la seguente modificazione:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, è sospesa, fino al 31 dicembre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi.

Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosità nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1955

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MORO — ANDREOTTI — GAVA — VANONI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 30 luglio 1955, n. 645.
Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali già scaduti o che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 è rinviata al 1956. Ai sensi dell'art. 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, i predetti consiglieri esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione. I sindaci e le Giunte municipali, i presidenti e le Giunte provinciali restano in carica fino alla nomina dei successori.

Rimangono, altresì, in carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1955.

Rimangono anche in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state, per legge o per statuto, nominate dai Consigli predetti e che sono già scadute o vengono a scadere entro il 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1955

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 1955, n. 646.

Esecuzione del Protocollo italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 18 dicembre 1954 per l'utilizzazione della somma di 30 milioni di dollari di cui all'art. 11 dell'Accordo concluso in pari data a Belgrado fra l'Italia e la Jugoslavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo firmato a Belgrado il 18 dicembre 1954, per l'utilizzazione della somma di 30 milioni di dollari U.S.A. di cui all'art. 11 dell'Accordo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954 fra l'Italia e la Jugoslavia concernente il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi e scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 18 dicembre 1954 in conformità al disposto dell'art. 11 del Protocollo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA — VANONI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 56. — E. GRECO

Protocole pour l'utilisation de la somme de 30 millions de dollars U.S.A. dont à l'article 11 de l'Accord entre le Gouvernement italien et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé à Beograd le 18 décembre 1954.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sont convenus que la somme de 30 millions de dollars, prévue à l'article 11 de l'Accord portant le règlement définitif de toutes les obligations réciproques de caractère économique et financier découlant du Traité de Paix et des Accords successifs, sera utilisée conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article premier

Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie pourra utiliser le montant de 30 millions de dollars U.S.A., versé par le Gouvernement italien auprès de l'« Ufficio Italiano dei Cambi » conformément à l'article 11 et à la lettre annexée à l'Accord portant le règlement définitif de toutes les obligations réciproques de caractère économique et financier découlant du Traité de Paix et des Accords successifs, pour le paiement des fournitures suivantes:

		Milions de dollars
I. — Biens d'équipement:		
1. Equipement pour 3 thermocentrales de 60 MW chacune		12
2. Equipement pour 1 centrale hydroélectrique . .		4
3. Matériaux pour lignes de haute tension et stations de transformation		1
		17
II. — Biens de reproduction et de consommation:		
1. Fertilisants d'azote . .		2
2. Fils de rayon et de laine .		3
3. Pièces pour automobiles et tracteurs . .		4
4. Lamination d'aciers crus .		2
5. Biens de consommation et de reproduction divers:		
tissus de coton .	$ 0,3	
tissus de fibres artificielles et synthétiques .	» 0,3	
soufre	» 0,5	
autres biens de consommation et divers (produits chimiques, pharmaceutiques et spécialités médicinales, couleurs, riz, machines pour bureaux et à coudre, articles en verre, produits de résines synthétiques, etc)	» 0,9	2
		13

Article 2

Les commandes pour les fournitures prévues ci-dessus seront placées par le Gouvernement yougoslave ou par les entreprises yougoslaves dûment autorisées dans un délai de 3 ans à partir de la signature de l'Accord susmentionné, et selon les modalités y prévues.

Les conditions des contrats et les prix d'achat seront fixés selon la procédure commerciale normale.

Les contrats pourront être libellés en dollars U.S.A. ou en lires italiennes.

Article 3

Le Gouvernement italien s'engage à faire tout son possible pour l'exécution rapide et complète des livraisons prévues par le présent Accord. Toutefois, la responsabilité pour l'exécution des contrats du côté italien retombera exclusivement sur les entreprises italiennes.

Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie communiquera au Gouvernement italien les contrats conclus avec les entreprises italiennes.

Article 4

Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie s'acquittera des obligations prévues à l'art. 14 de l'Accord précité par la fourniture, aux prix internationaux, des matières premières suivantes:

fonte de fer	2.000	tonnes
cuivre électrolytique . .	220	»
cuivre mi-ouvré . . .	230	»
plomb raffiné .	2.500	»
concentré de chromite (48 % de chrome environ)	20.000	»

Article 5

Les contrats pour la livraison des matières premières visées à l'art. 4 seront conclus et exécutés par les entreprises yougoslaves dûment autorisées et les importateurs italiens, selon la procédure commerciale normale. Les contrats pourront être libellés en dollars U.S.A. ou en lires italiennes.

Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie communiquera au Gouvernement italien les contrats conclus avec les entreprises italiennes.

Article 6

Au cas où les entreprises italiennes n'exécuteraient pas, en tout ou en partie, les contrats dont à l'article 2, le Gouvernement yougoslave aura la faculté de placer auprès d'autres entreprises italiennes les commandes, ou les parties de commandes, non exécutées.

Les sommes que les entreprises devront payer à titre de pénalité ou de dédommagement pour la non-exécution des contrats, seront versées dans le compte prévu à l'article 7 ci-dessous.

Dans la limite de ces sommes, le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie aura le droit de placer en Italie, des commandes supplémentaires au delà du montant prévu à l'article premier.

Les sommes que le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie ou les entreprises yougoslaves devront payer à titre de pénalité ou de dédommagement pour la non-exécution de leurs obligations contractuelles visées à l'art. 5, seront portées au débit du compte prévu à l'article suivant.

Article 7

Le « Ufficio Italiano dei Cambi », agissant au nom et pour compte du Gouvernement italien, ouvrira au nom de la Banque Nationale de la République Fédérative de Yougoslavie, agissant au nom et pour compte du Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, un compte libellé en lires italiennes, sans intérêt, dénommé « Conto Lire R. 1954 ». Au crédit de ce compte seront portés:

1) les montants en lires versés par les acheteurs italiens des matières premières importées en Italie conformément aux dispositions des articles 4 et 5;

2) les montants versés par les entreprises italiennes en faveur du Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie ou des entreprises yougoslaves à titre de pénalité ou de dédommagement selon les dispositions de l'art. 6 par. 2.

Au débit de ce compte seront portées les sommes dues aux entreprises italiennes, à titre de pénalité ou de dédommagement, par le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie ou par les entreprises yougoslaves aux termes de l'article 6, dernier paragraphe.

Les ordres de paiement émis par la Banque Nationale de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie dans les limites des disponibilités de ce compte seront libellés en lires italiennes.

Article 8

La conversion en lires italiennes des montants en dollars U.S.A. et viceversa sera effectuée aux fins du présent Accord sur la base du taux de change du dollar U.S.A., fixé par le « Ufficio Italiano dei Cambi » conformément à la règlementation des changes en vigueur en Italie.

Article 9

Le compte « Lire R. 1954 » pourra être alimenté et utilisé pour les autres paiements que le Gouvernement italien et le Gouvernement yougoslave décideront, d'un commun accord, de régler par l'entremise du dit compte.

Article 10

Le « Ufficio Italiano dei Cambi » et la Banque Nationale de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie arrêteront d'un commun accord les modalités techniques d'application des dispositions établies aux articles de 7 à 9.

Article 11

Le présent Protocole entre en vigueur au moment de sa signature.

Fait à Beograd, le 18 décembre 1954, en deux exemplaires, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
ENZO STORONI

Pour le Gouvernement
de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie
STANE PAVLIC

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 647.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Camerano (Ancona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla Difesa da costruirsi dalla Ma-

rina militare nel territorio del comune di Camerano, in provincia di Ancona, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrente, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente art. 1 dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955.

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 51. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 648.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Sirolo (Ancona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla Difesa da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Sirolo, in provincia di Ancona, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente art. 1 dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 52. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 649.

Modificazioni al regime daziario dei formaggi di qualsiasi specie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422 e 5 luglio 1955, n. 548, che recano delle aggiunte e delle modicazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di modificare il regime daziario dei formaggi di qualsiasi specie;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro,

per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i formaggi di qualsiasi specie (voce della tariffa 31-*a*-*b*-*c*), e i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay per i formaggi, a pasta semidura o dura e per quelli fusi in imballaggi di peso netto fino a 250 grammi, dei tipi samsoe-cheese, steppe-cheese, table-cheese e bread-cheese, rendendosi applicabili per gli stessi prodotti i dazi della tariffa generale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — GAVA — VANONI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 59. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1955, n. 650.

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, deliberate dal commissario della Cassa stessa in data 14 marzo 1955.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 651.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione, quale organo dello Stato, ad accettare una donazione per il Conservatorio di musica di Torino.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione di L. 500.000 (cinquecentomila), in titoli al portatore, fatta al Ministero della pubblica istruzione, quale organo dello Stato, per il Conservatorio di musica di Torino, dai signori Ludovico Rocca, Luigi Manzoni e Massimo Weigmann, e con la rendita del capitale donato viene istituita una borsa di studio di L. 25.000 (venticinquemila), intitolata « Premio Michele Lessona » da conferirsi annualmente ad un alunno del corso di strumento a fiato.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 27. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1955, n. 652.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di Maria SS.ma del Carmine, in Putignano (Bari).

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di Maria SS.ma del Carmine, in Putignano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 30. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1955, n. 653.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, in località Marteggia del comune di Meolo (Venezia).

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 7 ottobre 1949, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, in località Marteggia del comune di Meolo (Venezia), e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1955, n. 654.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Agostino Vescovo, in frazione Caragna del comune di Calizzano (Savona).

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mondovì (Cuneo), in data 20 novembre 1954, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Agostino Vescovo, in frazione Caragna del comune di Calizzano (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1955, n. 655.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in rione Madonna degli Angeli del comune di Chieti.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti in data 11 agosto 1954, integrato con dichiarazione 16 dicembre 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in rione Madonna degli Angeli del comune di Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1955.

Proroga della delega conferita al Presidente della Giunta regionale sarda ad esercitare talune funzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti Presidenziali 19 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio successivo al registro n. 13, foglio n. 220, col quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, è stata conferita al Presidente della Giunta regionale sarda la delega ad esercitare alcune funzioni amministrative di competenza di questo Ministero fino al 30 giugno 1955;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la suddetta delega fino al 30 giugno 1956;

Decreta:

E' prorogata, fino al 30 giugno 1956, la delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda col decreto Ministeriale 30 giugno 1954 relativa alla facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani ed i progetti per l'esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di assumere gli impegni di spesa e di disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nello stato di previsione della spesa di questo Ministero anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi speciali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1955
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 362. — PALADINI

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1955.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, col quale fu delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7082 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale fu delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino come è indicato nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risultano inclusi in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino:

1) il comune di Brissago Valtravaglia (provincia di Varese), con il territorio di Mesenzana, ricostituito in Comune autonomo con decreto Presidenziale 30 maggio 1953, n. 482;

2) il comune di Pisano (provincia di Novara), con il territorio di Colazza, ricostituito in Comune autonomo con decreto Presidenziale 16 ottobre 1954, n. 1258;

3) il comune di Cesara (provincia di Novara), con il territorio di Arola, ricostituito in Comune autonomo con decreto Presidenziale 16 novembre 1954, n. 1387;

4) il comune di Maccagno Superiore (provincia di Varese), il quale con decreto Presidenziale 8 luglio 1953, n. 564, assunse il nome di Maccagno;

Ritenuto che i nuovi comuni di Mesenzana (provincia di Varese), Colazza e Arola (provincia di Novara), ricadono anch'essi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, e che è opportuno integrare con l'indicazione di tali Comuni le lettere *B* e *C* dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082, sotto le quali sono elencati i Comuni delle provincie di Varese e Novara compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma di detto art. 1;

Che in pari tempo conviene rettificare nella lettera *B* dell'art. 2 dell'anzidetto decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082, il nome del comune di Maccagno, erroneamente indicato con il nome antico di Maccagno Superiore;

Decreta:

A integrazione dell'art. 2, lettere *B* e *C*, del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082, (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che sono compresi in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i comuni di Mesenzana (provincia di Varese) Colazza e Arola (provincia di Novara) e il Comune di Maccagno (provincia di Varese) già denominato Maccagno Superiore.

Roma, addì 29 luglio 1955

Il Ministro: ROMITA

(4247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 501 del 3 agosto 1955. Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 501 del 3 agosto 1955, ha adottato la seguente decisione.

Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sovraprezzi sull'energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (cap. VIII, comma *d*), n. 354 del 23 febbraio 1953 (cap. VIII, paragrafo 6) e n. 368 del 21 maggio 1953 (cap. VIII), il Comitato interministeriale dei prezzi ha deciso:

A) di confermare l'applicazione dell'intero pagamento dei sovraprezzi sulle forniture eseguite dalle seguenti imprese elettriche nei confronti delle ditte utenti a fianco indicate, in aggiunta a quelle elencate nei provvedimenti n. 405 del 9 febbraio, n. 415 del 29 marzo, n. 427 del 31 maggio, n. 444 del 29 ottobre 1954, n. 470 del 27 gennaio, n. 476 del 15 marzo e n. 493 del 4 giugno 1955:

1) *Società anonima distribuzione energia Aosta*: Ditta Conte Luca Tondani Courmayeur:

2) *Azienda Elettrica Municipale di San Severino Marche (Macerata)*; Molino a cilindri G. Natalini & C. - San Severino Marche;

B) di concedere l'esenzione totale dal pagamento del sovraprezzo di cui al cap. VIII del citato provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, ai seguenti utenti, con la decorrenza stabilita nel capitolo VIII del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953:

Impresa ing. Guido Lambertini di Termini Imerese (Palermo) utente della Società Industriale Russo & C. di Termini Imerese;

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro di Iglesias (Cagliari) utente della Società Imprese Elettriche Meridionali Sarde di Iglesias;

C) di fissare come appresso la misura dei sovraprezzi (parziali) dovuti dai seguenti utenti, con la decorrenza stabilita nel cap. VIII del citato provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953:

L. 1,06 al kWh nei confronti della Società Cartiera Bonacà di Trevi (Perugia) utente dell'Azienda Elettrica Comunale di Spoleto;

L. 0,14 al kWh nei confronti della Società Industrie Laterizi Meridionali di Belvedere Marittimo (Cosenza) utente della Società Elettrica Soleo di Belvedere Marittimo;

L. 1,30 al kWh nei confronti dell'Impresa A. Ghella di Ortona (Pescara) utente della Ditta Gennaro Zecca di Pescara.

(4252)

Provvedimento n. 502 del 3 agosto 1955. Contributo integrativo all'energia prodotta con nuovi impianti - Primo acconto impianti 1954 e 1955. (Seguito provvedimento n. 494 del 4 giugno 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 502 del 3 agosto 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Primo acconto impianti 1954 *e* 1955 (Seguito provvedimento n. 494 del 4 giugno 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sul contributo integrativo relativo agli anni 1954 e 1955, acconto commisurato ad ogni kWh di energia prodotta dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura dei contatori di centrale sigillati dall'Utif alla data della lettura più vicina a quella terminale indicata per ciascun impianto, energia prodotta quale risulta dalle comunicazioni inviate dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con successivo provvedimento.

1954.

Ente Autonomo del Volturno Napoli:

249/265 Impianto Ponterotto: L. 1,10 al kWh a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e fino al 30 giugno 1955.

Azienda Elettrica Municipale - Macerata:

265/281 Impianto Belforte I: L. 1 al kWh a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e fino al 30 giugno 1955.

1955.

Società Vizzola - Milano:

267/283 Impianto Porto della Torre: L. 2,30 al kWh a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dallo Utif sui contatori da esso sigillati e fino al 30 giugno 1955.

Società Terni Roma:

270/286 - Impianto di Montorio al Vomano: L. 2,30 al kWh a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e fino al 30 giugno 1955.

Società Idroelettrica dell'Ossola Roma:

272/288 Impianto Bognanco: L. 2 al kWh a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e fino al 30 giugno 1955.

Società Basso Cismon Firenze:

277/293 - Impianto Arsiè: L. 1,50 al kWh a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e fino al 30 giugno 1955.

Cotonificio Udinese - Udine:

278/294 - Impianto Rauscedo: L. 1,80 al kWh a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e fino al 30 giugno 1955.

Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):

280/296 Impianto Taibon: L. 1,55 al kWh a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e fino al 30 giugno 1955.

(4253)

Provvedimento n. 503 del 3 agosto 1955. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti - Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953. (Seguito provvedimento n. 495 del 4 giugno 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 503 del 3 agosto 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1953. (Seguito provvedimento n. 495 del 4 giugno 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del

provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sui kWh dell'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sull'energia prodotta dagli impianti stessi, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, dalla data della prima lettura dei contatori a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

Dalla produzione di cui sopra vanno detratti i consumi interni ed i sottendimenti precisati per ogni impianto.

All'atto del pagamento dei contributi saranno detratti gli acconti già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a norma dei precedenti provvedimenti.

Società Meridionale di Elettricità Napoli:

17 Impianto Villa S. Maria (1952-1953): L. 3,13 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 422.880 per consumi interni e kWh 164.500 per sottendimenti.

Unione Esercizi Elettrici Roma:

78/83 Impianto Franciolini (1950-1953): L. 0,52718 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 742 per consumi interni.

82/87 Impianto Scandarella (1949-1950-1952): L. 1,28151 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 6.709 per consumi interni.

Ditta Fratelli Spalla Cerda (Palermo):

87/92 Centrale Cerda (1949-1950): L. 0,324 al kWh sulla energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda) al netto di kWh 1.658 per consumi interni.

Società Terni Roma:

103-108 Impianto San Giacomo (1949-1950-1951-1952): L. 1,78415 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda) al netto di kWh 50.417 per sottendimenti.

104/109 Impianto Provvidenza (1949-1951-1952-1953) L. 3,02362 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda).

105/110 Impianto Monte Argento (1950-1951) L. 1,45975 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda) al netto di kWh 853.035 per consumi interni.

106/111 Impianto Canetra (1952): L. 2,60 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda) al netto di kWh 81.549 per consumi interni.

112 Impianto Villa S. Maria (1952-1953): L. 3,13 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 422.880 per consumi interni e kWh 164.500 per sottendimenti.

Azienda Elettrica Municipale Torino:

168/180 Impianto Rosone Telessio (1951-1952): L. 2,35681 al kWh sull'energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda) al netto di kWh 613.567 per consumi interni.

169/181 - Impianto Rosone Orco (1951): L. 0,51455 al kWh sulla energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 1.509.373 per consumi interni e kWh 14.044 per sottendimenti.

169/182 - Impianto Bardonetto (1951): L. 0,16766 al kWh sulla energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 51.869 per consumi interni e kWh 136.220 per sottendimenti.

169/183 - Impianto Pont Canavese (1951): L. 0,50413 al kWh sulla energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 120.173 per consumi interni e kWh 910.005 per sottendimenti.

170/184 - Impianto Stura San Mauro (1953): L. 2,55321 al kWh sulla energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 1° febbraio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 409.610 per consumi interni.

S.p.A. Molini Albani - Pesaro:

190/204 Impianto Cerbara (1951): L. 1,46064 al kWh sulla energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 5 luglio 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 1.835 per consumi interni.

Società Snia Viscosa Milano:

198/212 Impianto Magenta (1953): L. 0,06881 al kWh sulla energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 17 agosto 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 74.839 per consumi interni.

Ditta Fratelli Lo Castro Vallelunga (Caltanissetta):

207/221 Centrale Vallelunga (1953): L. 1,11761 al kWh sulla energia prodotta a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori da esso sigillati e comunque non precedente alla data del 26 settembre 1953 (data di ammissione al contributo in base alla presentazione della domanda), al netto di kWh 15.793 per consumi interni.

(4254)

Provvedimento n. 504 del 3 agosto 1955. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1954. (Seguito provvedimento n. 496 del 4 giugno 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 504 del 3 agosto 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1954 (Seguito provvedimento n. 496 del 4 giugno 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sui kWh della energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sull'energia prodotta dagli impianti stessi, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, dall'ultima lettura dei contatori considerata per l'anno 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

Dalla produzione di cui sopra vanno detratti i consumi interni ed i sottendimenti precisati per ogni impianto.

All'atto del pagamento dei contributi saranno detratti gli acconti già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a norma dei precedenti provvedimenti.

Società Elettrica Ala Milano:

3 Impianto Ala (1953): L. 1,50470 al kWh al netto di kWh 1.358.124 per consumi interni.

Società Elettrica Argentana Bologna:

11 Impianto Bande d'Argento (1950-1951): L. 1,80 al kWh al netto di kWh 348 per consumi interni.

Società Meridionale di Elettricità Napoli

15 Impianto Pescara II (1950): L. 0,1109 al kWh al netto di kWh 592.450 per consumi interni.

17 Impianto Villa S. Maria (1952-1953): L. 3,13 al kWh al netto di kWh 513.428 per consumi interni e kWh 120.500 per sottendimenti.

18 Impianto Mucone I (1953) L. 3,60 al kWh al netto di kWh 1.157.236 per consumi interni.

195/209 Impianto Rocca d'Evandro (1953) L. 2,60 al kWh al netto di kWh 759.864 per consumi interni.

Ditta Antonio Del Pizzo Tramonti (Salerno):

20 Centrale S. Elia (1952): L. 1,90269 al kWh al netto di kWh 305 per consumi interni

Società Idroelettrica Sarca Molveno Milano:

30 Impianto S. Massenza I (1952) L. 3,60 al kWh al netto di kWh 1.728.737 per consumi interni e kWh 420.000 per sottendimenti.

Società Generale Pugliese di Elettricità Napoli:

32 Impianto Garga Coscile (1949-1950-1951) L. 2,02309 al kWh al netto di kWh 156.162 per consumi interni e kWh 248.861 per sottendimenti.

Società Elettrica Selt-Valdarno Firenze:

58/60 Impianto Nera Montoro (1949): L. 0,2467 a kWh al netto di kWh 455.935 per consumi interni.

Unione Esercizi Elettrici Roma:

78/83 Impianto Franciolini (1950-1953): L. 0,52718 al kWh al netto di kWh 939 per consumi interni.

82/87 Impianto Scandarella (1949-1950-1952): L. 1,28151 al kWh al netto di kWh 6 495 per consumi interni.

Cotonificio Vittorio Olcese Milano

86/91 Impianto Clavesana (1951): L. 1,00501 al kWh al netto di kWh 2480 per consumi interni.

Ditta Fratelli Spalla Cerda (Palermo):

87/92 Centrale Cerda (1949-1950): L. 0,324 al kWh al netto di kWh 5124 per consumi interni.

Società Generale Elettrica della Sicilia Palermo:

88/93 Centrale Catania (1951-1952) L. 1,56645 al kWh al netto di kWh 8.643.912 per consumi interni.

Consorzio Elettrico del Buthier Torino:

90/95 Impianto Signaves (1951-1953) L 2,50294 al kWh al netto di kWh 352.797 per consumi interni e kWh 145.240 per sottendimenti.

Azienda Elettrica Municipale Osimo:

93/98 Impianto Sambucheto (1952) L 0,76974 al kWh al netto di kWh 532.053 per consumi interni e kWh 6676 per sottendimenti.

Società Terni Roma:

103/108 Impianto S. Giacomo (1949-1950-1951-1952): L. 1,78415 al kWh al netto di kWh 57.000 per sottendimenti.

104/109 Impianto Provvidenza (1949-1951-1952-1953): L. 3,02362 al kWh.

105/110 Impianto Monte Argento (1950-1951): L. 1,45975 al kWh al netto di kWh 992.055 per consumi interni.

106/111 Impianto Canetra (1952): L. 2,60 al kWh al netto di kWh 86.926 per consumi interni.

112 - Impianto Villa S. Maria (1952-1953): L. 3,13 al kWh al netto di kWh 513.428 per consumi interni e kWh 120.500 per sottendimenti.

Società Elettrica Sarda Roma:

107/113 Impianto Alto Flumendosa (1949): L. 2,30 al kWh al netto di kWh 628.488 per consumi interni.

Società Trentina di Elettricità Milano:

132/141 Impianto Predazzo (1953) L. 2,60 al kWh al netto di kWh 220.950 per consumi interni e kWh 177.053 per sottendimenti.

Società Elettrica Martorana Canicattì (Agrigento):

134/143 Centrale Canicattì (1950): L. 0,39225 al kWh al netto di kWh 81.754 per consumi interni.

Società P. Zanini di M. Cavazzani Thiene:

137/146 Impianto Cogollo del Cengio (1951-1953): L. 2,60 al kWh al netto di kWh 50.411 per consumi interni e kWh 545.448 per sottendimenti.

Società Elettrica Alto Friuli Udine:

140/145 Impianto Tarvisio (1952) L. 0,81775 al kWh al netto di kWh 77.312 per consumi interni e kWh 2.699.214 per sottendimenti.

Società Emiliana di Esercizi Elettrici Parma:

141/150 Impianto Farneta (1952): L. 0,19805 al kWh al netto di kWh 134.225 per consumi interni.

Società Lovaria e Vidoni & C. Pavia di Udine:

143/152 Impianto Canale S. Maria (1949-1950-1951): L. 0,50823 al kWh al netto di kWh 864 per consumi interni.

Società Esercizi Elettrici Petralia Sottana (Palermo):

148/160 Centrale S. Lucia (1949-1950) L. 1,188 al kWh al netto di kWh 13.003 per consumi interni.

Società Larderello Firenze:

156/168 Centrale Travale (1951): L. 0,80 al kWh al netto di kWh 825.596 per consumi interni.

177/191 Centrale Secolo (1953) L. 0,80 al kWh al netto di kWh 546.248 per consumi interni.

Ditta Fratelli Camiolo Valguarnera (Enna):

164/176 Centrale Valguarnera (1950-1951-1953) L. 0,98518 al kWh al netto di kWh 10.092 per consumi interni.

Società Termoelettrica Siciliana Palermo:

175/189 Centrale Palermo (1953): L. 1,49605 al kWh al netto di kWh 27.783.000 per consumi interni.

Società Elettrica Valgardena Bolzano:

191/205 Impianto Selva Gardena (1951) L. 2,21825 al kWh al netto di kWh 12.855 per consumi interni.

Società Idroelettrica Valcanale Udine:

193/207 Impianto S. Antonio (1949-1950): L. 1,458 al kWh al netto di kWh 11.701 per consumi interni.

Società Snia Viscosa Milano:

198/212 Impianto Magenta (1953) L. 1,82527 al kWh al netto di kWh 985.662 per consumi interni.

(4255)

Provvedimento n. 505 del 3 agosto 1955. Contributo integrativo all'energia prodotta con nuovi impianti già ammessi nel 1953 e nel 1954 Ulteriori acconti 1954. (Seguito provvedimento n. 478 del 15 marzo 1955). **Primo acconto 1955.** (Seguito provvedimento n. 497 del 4 giugno 1955). **Rettifiche.**

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 505 del 3 agosto 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo energia prodotta con nuovi impianti già ammessi nel 1953 e nel 1954 Ulteriori acconti 1954. (Seguito provvedimento n. 478 del 15 marzo 1955). *Primo acconto 1955.* (Seguito provvedimento n. 497 del 4 giugno 1955). *Rettifiche.*

A seguito delle domande presentate dalla azienda interessata, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del

provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alla Società Falck sull'energia prodotta nel periodo e per gli anni appresso indicati.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione delle aliquote precisate per ciascun impianto alla produzione complessiva effettuata dagli impianti stessi quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 dalle letture iniziali dei contatori e da quelle finali relative al periodo indicato per ciascun impianto.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con successivo provvedimento.

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck Milano:

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1954

113 Impianto Belviso inf. L. 0,30 al kWh.
114 Impianto Publino: L. 1,10 al kWh.
115 Impianto Teglia I s.: L. 0,06 al kWh.
197 Impianto Teglia II s.: L. 0,80 al kWh.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1955

113 Impianto Belviso inf.: L. 0,25 al kWh.
114 Impianto Publino: L. 0,70 al kWh.
115 Impianto Teglia I s. L. 0,06 al kWh.
197 Impianto Teglia II s.: L. 0,30 al kWh.

RETTIFICHE

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha deciso di apportare le seguenti rettifiche ai provvedimenti riguardanti gli impianti appresso indicati a seguito di ulteriori elementi acquisiti:

Società Manifattura di Cuorgnè Torino:

160/172 Impianto Campore Alto: La decorrenza del contributo per l'energia prodotta nel 1953 stabilita, con il provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954, in data 1° febbraio, è modificata in quella del 23 luglio.

161/173 Impianto Campore Basso La decorrenza del contributo per l'energia prodotta nel 1953 stabilita, con il provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954, in data 1° febbraio, è modificata in quella del 23 luglio.

Azienda Elettrica Municipale Osimo

93/98 Impianto Sambucheto: La decorrenza del contributo per l'energia prodotta nel 1953 stabilita, con il provvedimento n. 495 del 4 giugno 1955, in data 1° febbraio, è modificata in quella del 17 marzo.

Società Elettrica del Corvino Diamante (Cosenza):

102/107 Impianto Buonvicino: La decorrenza del contributo per l'energia prodotta nel 1953 stabilita, con il provvedimento n. 471 del 27 gennaio 1955, in data 1° febbraio, è modificata in quella del 28 marzo.

Azienda Elettrica Soleo Belvedere Marittimo (Cosenza):

29 Impianto Acqua della Vena: La decorrenza del contributo per l'energia prodotta nel 1953 stabilita, con il provvedimento n. 428 del 31 maggio 1954, in data 1° febbraio, è modificata in quella del 20 febbraio.

Società Gütermann Perosa Argentina (Torino):

96/101 Impianto Chisone inf.: La misura del contributo per l'energia prodotta nel 1953 stabilita, con il provvedimento n. 495 del 4 giugno 1955, è modificata in quella di L. 0,78158.

In relazione a quanto sopra la Cassa conguaglio apporterà le conseguenti modifiche ai quantitativi di energia relativi ai consumi interni ed ai sottendimenti.

(4256)

Provvedimento n. 506 del 3 agosto 1955
Prezzo dei concimi chimici

A parziale modifica del provvedimento n. 435 del 6 luglio 1954 e con decorrenza immediata, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 506 del 3 agosto 1955 ha adottato la seguente decisione.

PERFOSFATO MINERALE

Sono confermati i prezzi massimi, stabiliti col provvedimento n. 435, di:

L. 80,50 per unità di anidride fosforica, relativamente al perfosfato minerale polverulento e di L. 82,50 per unità, relativamente al perfosfato minerale granulato, per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare a parte. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

Resta invariato quanto in precedenza stabilito per le consegne dirette al consumatore e per la determinazione dei prezzi locali.

Relativamente ai compensi di distribuzione, si confermano le precedenti norme, compresa quella che il compenso di L. 25 al q.le previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente dallo stesso fornitore un quantitativo di almeno 5000 q.li di perfosfato minerale.

SCORIE THOMAS

Il prezzo massimo delle scorie Thomas, contenenti 18-20 % di anidride fosforica (P_2O_5) di cui solubile non meno del 75 %, con finezza di macinazione superiore al 75 % al setaccio Kahl n. 100, merce insaccata peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi carta, resa franco vagone alla stazione destino FF. SS. o Ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, è stabilito in:

L. 1820 al q.le per i ritiri in località dell'Italia settentrionale (Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezie, Emilia);

L. 1790 al q.le per i ritiri in località dell'Italia centro meridionale ed insulare.

Nei suddetti prezzi, che valgono anche per il prodotto importato, sono compresi l'imposta generale sull'entrata, sia per la merce che per l'imballaggio, e il compenso al grossista (L. 20 al q.le).

I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo delle scorie Thomas aggiungendo ai prezzi come sopra fissati le seguenti voci:

a) spesa di trasporto dalla stazione ferroviaria di destino al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore al 2 % del prezzo franco destino;

b) il compenso al dettagliante in ragione di L. 40 per q.le;

c) l'I.G.E. relativa all'imballo per i successivi passaggi.

I predetti Comitati provinciali specificheranno che i prezzi così determinati valgono anche per il prodotto importato.

CONCIMI AZOTATI

I prezzi massimi dei fertilizzanti azotati sono stati stabiliti come appresso:

MESE DI ACQUISTO	Solfato ammonico 20/21	Nitrato ammonico 20/21	Nitrato di calcio 13/14	Nitrato di calcio 15/16	Calciocianamide 15/16
Luglio e agosto . .	3.005	2.650	2.405	2.785	2.875
Settembre	3.065	2.700	2.445	2.830	2.915
Ottobre	3.105	2.750	2.485	2.875	2.975
Novembre . . .	3.145	2.800	2.525	2.920	3.015
Dicembre . . .	3.185	2.850	2.565	2.965	3.055
Gennaio	3.245	2.900	2.605	3.010	3.115
Febbraio . . .	3.285	2.950	2.645	3.055	3.155
Da marzo a giugno	3.325	3.000	2.685	3.100	3.195

I prezzi sopra indicati per quintale di calciocianamide al titolo 15/16 valgono anche per la calciocianamide al titolo 20/21 riferiti però a 75 kg. di prodotto.

Come riportato nel citato provvedimento n. 435, i prezzi stabiliti per i fertilizzanti azotati s'intendono per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare a parte. Per le consegne alla rinfusa i prezzi sono riferiti al peso netto.

Per i ritiri diretti in fabbrica dei fertilizzanti azotati, con mezzi dell'acquirente, per quantitativi inferiori a 20 q.li, è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 %.

I compensi di distribuzione dei fertilizzanti azotati sono confermati nella misura attualmente vigente, che è quella stabilita dal provvedimento n. 189 dell'8 settembre 1949, e cioè:

per i grossisti, L. 60 al q.le con l'avvertenza che tale compenso potrà essere aggiunto in fattura dai produttori nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2.500 q.li di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore;

per i rivenditori, L. 120 al quintale.

Per la calciocianamide 20/21 i compensi suddetti si applicano anche al sacco da 75 kg.

Restano immutate le disposizioni riguardanti le vendite dirette da produttore ad agricoltore e quelle relative alla determinazione dei prezzi al consumo.

CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

1. — Il prezzo massimo di vendita dei fertilizzanti composti (miscele) e complessi (combinazioni chimiche) contenenti anidride fosforica ed azoto, compresi quelli d'importazione, sarà calcolato tenendo conto del numero medio delle unità garantite, valutate al prezzo di

L. 80,50 per unità di anidride fosforica;

L. 155,35 per unità di azoto ammoniacale;

L. 191,30 per unità di azoto nitrico;

L. 197,10 per unità di azoto cianamidico.

L'ammontare risultante dalle suddette valutazioni potrà essere aumentato, in ragione della speciale lavorazione, di non più del:

5 % per i concimi composti polverulenti;

10 % per i concimi composti granulati;

20 % per i concimi complessi binari di fosforo ed azoto.

Nella etichetta che indica la composizione del concime deve risultare, ove sia il caso, la qualità di concime complesso.

Il totale, come sopra calcolato, rappresenta il prezzo massimo di vendita del fertilizzante composto o complesso, per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, ovvero franco porto od ai transiti di confine, imballaggio da fatturare a parte.

La determinazione dei prezzi al consumo dei concimi composti e complessi sarà localmente fatta dai Comitati provinciali secondo le norme relative ai concimi azotati semplici.

Limitatamente ai concimi composti e complessi, il cui prezzo franco fabbrica o confine superi L. 5000 al q.le, i compensi di distribuzione saranno applicati nella misura di:

L. 80 al q.le per il grossista;

L. 180 al q.le per il rivenditore.

2. — Per i concimi complessi binari denominati *Binape*, *Fosfazoto N*, *Fosfazoto A*, *Fosfammonio* ed *N.P.* sono stabiliti come segue i prezzi massimi franco fabbrica con le maggiorazioni di trasporto che dovranno aggiungersi al prezzo franco fabbrica per ottenere il prezzo di riferimento ad una delle basi di cui in appresso.

Il compratore ha facoltà di scegliere la base di propria convenienza tra quelle elencate.

Prezzo franco fabbrica

Denominazione del prodotto	Formula	Lire, q.le
Binape	Azoto 8/9 % (ammoniacale 4,5 % nitrico 4 %) Anidride fosforica 16/18 %	3400
Fosfazoto « N »	Azoto ammoniacale 8/9 % - Anidride fosforica 16/18 %	2958
Fosfazoto « A »	Azoto ammoniacale 20/21 % - Anidride fosforica 40/42 %	7133
Fosfammonio	Azoto ammoniacale 8/9 % Anidride fosforica 13/15 %	2937
N. P.	Azoto ammoniacale 6/7 % Anidride fosforica 14/16 %	2660

Basi di riferimento e maggiorazioni relative

Zone di vendita	Basi di riferimento per gli acquisti	Maggiorazione rispetto ai prezzi franco fabbrica lire/q.le
1ª *zona*: Liguria Piemonte Val d'Aosta Lombardia Venezie Emilia	Genova Ventimiglia Savona La Spezia Modane Iselle Pino Chiasso - Brennero Tarvisio Venezia M. - Ravenna	130
2ª *zona*: Toscana Lazio Umbria Marche Abruzzi e Molise	Livorno Civitavecchia Ancona Ortona	265
3ª *zona*: Campania Puglie Lucania Calabria	Napoli Barletta Brindisi Taranto Crotone	330
4ª *zona*: Sicilia Sardegna	Catania Siracusa Licata Porto Empedocle - Trapani Palermo Milazzo Cagliari Porto Torres	340

Nella determinazione dei prezzi al consumo dei suddetti concimi complessi binari, si terrà conto delle ulteriori spese di trasporto dalla base al magazzino di vendita.

(4257)

Provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955
Sovraprezzi sull'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955 ha adottato la seguente decisione.

A parziale modifica dei provvedimenti n. 348, n. 354, n. 368, n. 413 e n. 491, rispettivamente in data 20 gennaio, 23 febbraio e 21 maggio 1953, 29 marzo 1954 e 4 giugno 1955, viene stabilito quanto appresso:

CAPITOLO VIII

ENERGIA DI NUOVA PRODUZIONE E SOVRAPREZZO SULLE FORNITURE CON POTENZA SUPERIORE A 30 KW

1. Ai sovraprezzi, fissati con i sopra richiamati provvedimenti e posti a carico degli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW, vengono aggiunti i seguenti sovraprezzi per ogni kWh di effettivo consumo:

L. 1,34 per le forniture di energia elettrica con potenza fino a 100 kW;

L. 1,21 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 100 e fino a 500 kW;

L. 1,07 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 500 e fino a 1000 kW;

L. 0,80 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 1000 e fino a 2000 kW;

L. 0,54 per le forniture di energia elettrica con potenza oltre 2000 kW;

L. 0,27 per le forniture di energia elettrica con potenza oltre 125.000 kW con prelievo della energia direttamente nelle centrali di produzione mediante linee di trasporto di pertinenza dell'utente;

L. 0,32 per le forniture di energia elettrica utilizzata per la produzione di acciaio al forno elettrico;

L. 0,27 per le forniture di energia elettrica destinata ai processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici (esclusa la produzione dell'acciaio);

L. 0,13 per le forniture occasionali di energia elettrica con potenza superiore a 1000 kW:

L. 0,13 per le forniture di energia elettrica impiegata nelle produzioni di vapore con caldaie elettriche di almeno 100 kW di potenza, limitatamente alle forniture effettuate fino al 30 settembre 1955.

2. I suddetti sovraprezzi, che saranno riscossi dalle imprese elettriche e versati alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, dovranno essere applicati con le bollette e fatture emesse dalle citate imprese a decorrere dal 5 agosto 1955 ed afferenti i consumi effettuati successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1955, con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero industria e commercio.

3. Restano confermate tutte le precedenti disposizioni in materia di esenzione totale o parziale dal pagamento dei sovraprezzi e tutte le altre norme contenute nei provvedimenti indicati in premessa che non siano state modificate espressamente dal presente provvedimento.

(4258)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Treviso relativa alla sitemazione della prima parte della zona compresa tra il fiume Siletto, via Diaz e corso del Popolo.

Con decreto Ministeriale 2 agosto 1955, n. 2812, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Treviso relativa alla sistemazione della prima parte della zona compresa tra il fiume Siletto, via Diaz e corso del Popolo, vistata in una planimetria in scala 1:1000 e una in scala 1:500.

Per l'esecuzione della variante è stato assegnato lo stesso termine fissato col precedente decreto Ministeriale 5 febbraio 1953, stabilito al 5 febbraio 1958.

(4239)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 6 *giugno* 1955
registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1955
registro n. 30 *Esercito, foglio n.* 91.

Esposito Giovanni fu Zopito e di Acerbo Apollonia, da Loreto Aprutino (Pescara), classe 1882, distretto Teramo. — Gli sono ripristinate, a decorrere dal 5 luglio 1954, le seguenti decorazioni al valor militare:

medaglia d'oro al valor militare concessa con regio decreto 22 marzo 1913;

medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918;

medaglia di bronzo al valor militare concessa con regio decreto 23 marzo 1919;

medaglia d'argento al valor militare concessa con regio decreto 2 luglio 1922;

croce di guerra al valor militare concessa con regio decreto 11 maggio 1924;

nonchè le distinzioni onorifiche di guerra già revocate « de jure » con notificazione inserita nel *Bollettino ufficiale* 1954, dispensa 34, pagina 3019.

(4271)

Decreto Presidenziale 14 *giugno* 1955
registrato alla Corte dei conti il 13 *luglio* 1955
registro n. 31 *Esercito, foglio n.* 197.

Adami Rossi Enrico fu Carmine, classe 1880, distretto Cagliari, ex generale di corpo d'armata nella riserva. — Il decreto Presidenziale 1° settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1948, registro 25, foglio 76, col quale venivano revocate, all'ex generale di corpo d'armata nella riserva Adami Rossi Enrico, le decorazioni al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra di cui era insignito, deve intendersi annullato e considerato come non avvenuto.

(4272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	**624,94**
1 dollaro canadese	»	**634,40**
1 franco svizzero	»	**145,76**

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina	Lit.	**1749,85**

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

Nel bollettino n. 177 del 5 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 6 agosto 1955, nella media dei titoli, la quotazione dei seguenti Prestiti redimibili deve intendersi così rettificata:

Redimibile	3,50 % (Ricostruzione)	90,625
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	85,80
Id.	5 % 1936	93,75
Id.	5 % (Città di Trieste)	84,40

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a quattro posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 625, sul riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, relativo all'inquadramento del personale degli Istituti talassografici;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48;
Considerato che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, bisogna conferire, mediante concorso per titoli, al personale proveniente con rapporto stabile dal Consiglio nazionale delle ricerche e che presti servizio presso gli Istituti sperimentali talassografici, il posto di sperimentatore di cui alla tabella *A* annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 450;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450.
Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà destinato a prestare servizio presso uno degli Istituti sperimentali talassografici, di cui all'art. 27, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 32.

Art. 3.

Al concorso al posto di sperimentatore di cui agli articoli precedenti è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio nazionale delle ricerche o gli Enti preesistenti una delle qualifiche di assistente biologo o di aiuto ricercatore con equiparazione a grado non inferiore al 10° dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le funzioni fino alla data del bando di concorso per almeno tre anni.
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado 10° della predetta carriera degli sperimentatori, e consegue la promozione al grado 9° qualora abbia maturato almeno cinque anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono presentare a questo Ministero Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale Divisione VI, domanda su carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta e corredata dai titoli di merito, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 5.

E' fatto obbligo agli aspiranti al concorso di dichiarare nella domanda:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il titolo di studio;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) la qualifica ricoperta presso il Consiglio nazionale delle ricerche o presso gli Enti preesistenti;
g) l'istituto sperimentale talassografico presso il quale si desidera, in ordine di preferenza, essere destinati.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi del regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2225 contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1955
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 33. — PALADINI

(4242)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatorie di merito del concorso per titoli a quattro posti di preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 30, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1954, con il quale veniva bandito il concorso per titoli a quattro posti di preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria;
Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1954, registro n. 13, foglio n. 236, con il quale veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso precitato;
Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visti gli atti della suddetta Commissione esaminatrice del concorso precitato e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso per titoli a quattro posti di preparatore nel ruolo tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria:

Vincitori:

1. Via Salvatore, combattente . . . punti 25,60
2. Pertusati Pietro, combattente . . . » 25,35
3. Lazzaretti Renzo, orfano di guerra . . » 25 —
4. Solfizi Antonino, combattente . . . » 23,98

Idonei:

1. Antoniazzi Roberto . . . punti 23,97
2. Angelucci Giovanni, combattente . . » 23,91
3. Bastioni Salvatore . . . » 23,90
4. Profili Francesco . . . » 23,85
5. Cristiani Gianni . . . » 23,80
6. Andreotti Udino . . . » 23,79
7. Cristiani Fosca . . . » 23 —
8. Scalabroni William . . . » 22,85
9. Sturba Mario, combattente . . . » 22,60

10. Bottaro Nino	punti	22,50
11. Vincenti Angelo	»	22,4.
12. Zappalà Salvatore	»	21,85
13. Pazienza Michele, combattente	»	21,80
14. Maltese Bartolomeo	»	21,7.
15. Raucci Nicola, prigioniero di guerra	»	21,30
16. Cardillo Letterio, combattente	»	20,80
17. Scurria Vincenzo, combattente	»	20,70
18. Ninci Attilio	»	20,50
19. Masi Nicola	»	20,10
20. Rubino Vito, combattente	»	20 —
21. Silvestri Raffaele	»	19,95
22. Mione Angelo	»	19,20
23. Castiglione Rosina	»	19 —
24. Zivieri Tolmino, combattente	»	18 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 327.

(4259)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 23599, div. 3ª, in data 18 maggio con il quale il dott. Ciofani Ercolano è stato assegnato alla condotta medica del comune di Scanno;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278, div. 3ª in data 30 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955, e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Giuseppe Pisello.

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Scanno è assegnata al dott. Giuseppe Pisello.

Il sindaco del comune di Scanno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Scanno.

L'Aquila, addì 18 luglio 1955

p. *Il prefetto*: MALARBI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 8227 div. 3ª, in data 10 maggio 1955, con il quale il dott. Pisello Giuseppe è stato assegnato alla condotta medica del comune di Civitella Alfedena;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278 div. 3ª in data 30 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955, e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Scarsella Alesio;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Civitella Alfedena è assegnata al dott. Scarsella Alesio.

Il sindaco del comune di Civitella Alfedena, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Civitella Alfedena.

L'Aquila, addì 19 luglio 1955

p. *Il prefetto*: MALARBI

(4207)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 8028 in data 30 dicembre 1953, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino:

1. Bonansea dott. Giovanni Battista	punti	54,84
2. Boetto dott. Gino	»	54,78
3. Lorenzetto dott. Giovanni	»	54,48
4. Sola dott. Renato	»	54,28
5. Traversa dott. Sergio	»	54,23
6. Morello dott. Giuseppe	»	54,16
7. Rivarossa dott. Angelo	»	53,66
8. Ropolo dott. Umberto	»	52,89
9. Tinetti dott. Antonio	»	52,67
10. Quartero dott. Federico	»	51,85
11. Cerato dott. Franco	»	51,61
12. Canepa dott. Armando	»	51,36
13. Masera dott. Pietro	»	51,08
14. Grosso dott. Giovanni	»	50,96
15. Blessent dott. Pierino	»	50,70
16. Bazzan dott. Ermando	»	50,45
17. Pesce dott. Natale	»	50,33
18. Coda dott. Franco	»	50,08
19. Negri dott. Silvio	»	49,91
20. Giolito dott. Giuseppe	»	49,55
21. Lazzari dott. Geminiano	»	49,35
22. Bosco dott. Giuseppe	»	48,92
23. Gontero dott. Oreste	»	48,87
24. Prezioso dott. Vincenzo	»	48,74
25. Airoldi dott. Giuseppe	»	48,69
26. Stoppani dott. Bruno	»	48,51
27. Giordano dott. Michele	»	48,33
28. Rustichelli dott. Renzo	»	48,25
29. Gorlani dott. Umberto	»	48,23
30. Roggero dott. Michele	»	48,09
31. Atzeni dott. Giovanni	»	47,76
32. Fasciolo dott. Franco	»	47,72
33. Carletti dott. Giuseppe	»	47,28
34. Rinaldi dott. Bruno	»	47,22
35. Sonzini dott. Angelo	»	47,21
36. Pezzetti dott. Oreste	»	47,13
37. Genta dott. Giovanni	»	47,11
38. Baima dott. Antonio	»	47,06
39. Seita dott. Giovanni Battista	»	46,82
40. Ansaldo dott. Ernesto	»	46,79
41. Mercati dott. Francesco	»	46,70
42. Vida dott. Luigi	»	46,62
43. Soave dott. Bruno	»	46,56

44. Putamorsi dott. Renato	punti	46,53
45. Rampone dott. Remo	»	46,31
46. Torelli dott. Bruno	»	46,23
47. Spadoni dott. Nello	»	45,98
48. Baratto dott. Eliseo	»	45,95
49. Corio dott. Italo	»	45,84
50. Rossasco dott. Pietro	»	45,68
51. Tomatis dott. Costanzo	»	45,53
52. Pozzi dott. Bruno	»	45,48
53. Patroncini dott. Franco	»	45,35
54. Beilis dott. Bartolomeo	»	45,22
55. Negri dott. Aldo	»	45,21
56. Sereno-Regis dott. Attilio	»	45,18
57. Morandi dott. Angelo	»	45,02
58. Fiore dott. Claudio	»	44,88
59. Marchetti dott. Pierino	»	44,74
60. Michela-Zucco dott. Giorgio	»	44,62
61. Pizzigalli dott. Amabile	»	44,29
62. Silvestri dott. Alberto	»	43,91
63. Amiotti dott. Giuseppe	»	43,86
64. Rodari dott. Modesto	»	43,65
65. Segalini dott. Enrico	»	43,61
66. Cabella dott. Stelio	»	43,56
67. Pejla dott. Giuseppe	»	43,12
68. Panciroli dott. Giancarlo	»	43 —
69. Ferrero dott. Eugenio	»	42,97
70. Severini dott. Vitaliano	»	42,74
71. Pautasso dott. Nicola	»	42,52
72. Antonioli dott. Silvano	»	42,32
73. Montanelli dott. Walter	»	42,27
74. Corti dott. Giuseppe	»	42,13
75. Pellegrini dott. Egidio	»	41,32
76. Gallardo dott. Edoardo	»	41,27
77. Ottaviani dott. Ugo	»	40,89
78. De Simone dott. Franco	»	40,64
79. Brocardo dott. Oreste	»	40,57
80. Berrone dott. Roberto	»	40,50
81. Romagnoli dott. Felice	»	40,32
82. Rappini dott. Ferruccio	»	40,20
83. Lupi dott. Gianpietro	»	39,48
84. Despota dott. Mario	»	39,41
85. Cabuco dott. Renato	»	39,28
86. Bertini dott. Nicola	»	39,08
87. Semeraro dott. Giovanni Battista	»	38 —
88. Gabriele dott. Guido	»	37,50
89. Mazzotti dott. Angelo	»	36 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 luglio 1955

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 2686 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vedute le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

Bonansea dott. Giovanni Battista: Volpiano;
Boetto dott. Gino: Vigone Cercenasco- Macello;
Lorenzetto dott. Giovanni: Villafranca Piemonte;
Sola dott. Renato: Ulzio Bardonecchia Exilles Salabertano Sauze d'Oulx;
Traversà dott. Sergio: Pont Canavese Alpette Frassinetto Ingria Ronco Canavese Valprato Soana;
Morello dott. Giuseppe: Cesana Claviere Sauze di Cesana Sestriére;
Rivarossa dott. Angelo: Locana Ceresole Reale Noasca Ribordone Sparone;
Ropolo dott. Umberto: Pralormo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 luglio 1955

Il prefetto: GARGIULO

(4213)

PREFETTURA DI TREVISO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio precedente decreto in data 3 gennaio 1955, n. 2076 Div. san., con il quale è stata approvata la graduatoria per il concorso a posti di medico condotto bandito con decreto prefettizio 13500 San. in data 11 maggio 1953, modificato con decreto prefettizio 30 luglio 1953, n. 19196 San.;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1955, n. 13571 San., con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche messe a concorso;

Considerato che a seguito della rinuncia da parte del sanitario assegnato alla condotta medica di Oderzo 1° reparto, è rimasta vacante la sede stessa;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Da Pozzo Odorico è dichiarato vincitore della condotta medica di Oderzo 1° reparto.

L'Amministrazione comunale interessata dovrà provvedere alla nomina del predetto sanitario nel termine più breve possibile e, comunque entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Oderzo.

Treviso, addì 29 luglio 1955

Il prefetto: CASTELLUCCI

(4209)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.